

STATUTO

ASSOCIAZIONE BETANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESSA AURUNCA CE VIA SAN
ROCCO - FRAZ PONTE SC

Numero REA: CE - 338484

Codice fiscale: 04576820619

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2021 - Statuto completo	2
--	---



1

Luigi Sorgenti degli Uberti
Notaio in Mondragone
Piazza G. Falcone 18

Allegato "A" repertorio n. 41079, raccolta n. 24052

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Sessa Aurunca (CE) ai sensi della Legge 381 dell' 8 novembre 1991, la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata "ASSOCIAZIONE BETANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La cooperativa avra' durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria. e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381

b) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di CASERTA DP
Ufficio Atti Pubblici

il

al n.

Serie

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nell'instaurazione, e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 4

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ai sensi della legge n. 381, articolo 1, lettere a) e b) dell'8 novembre 1991, le seguenti attività, in ambito nazionale comunitario ed extracomunitario:

- la gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti pubblici territoriali, Policlinici, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP (Aziende Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà, immigrati, Pertanto il Consorzio potrà assumere in modo integrale o parziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva:

A) Servizi semiresidenziali

- la gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, agriasilo, ludoteca, centro diurno polifunzionali per minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art. 26 L.833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno,

centro sociale diurno per persone detenute, internate e prive delle libertà personale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro anti violenza, centro diurno per area di dipendenze, centri di mediazione scolastica, sociale, familiare.

Servizi residenziali

- la gestione di RSA per anziani, disabili e di persone con patologie psichiatriche e dipendenze, Residenze Protette per anziani, disabili persone con patologia psichiatriche e dipendenze, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Albergo, Hospice, Case di Cura, Ospedali, strutture collettive di ogni genere, comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'immigrazione Gestione dei servizi sanitari (medico, infermieristico), socio-sanitari (tutelari e di supporto) sociali, psicologici, educativi e riabilitativi (fisica, psichica e sensoriale) all'interno di Ospedali e Presidi ospedalieri pubblici o privati (o di loro Reparti e/o di Unità Operative), Cliniche, Hospice, Centri di riabilitazione, RSA per anziani, disabili e persone con patologie psichiatriche, Residenze Protette, Case di Riposo, Case Albergo, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'immigrazione, istituti di Pena, gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio sanitari educativa e didattica, servizi di vigilanza,, guardiania, portineria e centralino h 24;

- la gestione in proprio o per conto altrui di Presidi medico e infermieristici, attività clinico-riabilitativo, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze.

Servizi domiciliari

- la gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di

prossimità;

- la gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata (ADI), Assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telesoccorso e tele assistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio;
- servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extra polmonari (malattie neurologiche);
- servizio di assistenza sanitaria domiciliare tecnologica rivolta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extra polmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutri pompe aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telematico, dei parametri vitali.

Servizi territoriali

- la gestione servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente;
- la gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, servizi temporanei e territoriale, di servizi di baby parking, di servizi tipo informagiovani ed informa cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione na-

zionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza-urgenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione di attività culturali, ludico ricreative, di socializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e campi abiti, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto aiuto servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di prevenzione e di promozione della salute, soggiorni climatici;

Altri servizi

- servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di sensibilizzazione e informazione, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum audiovisivo, tempo libero ecc., gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, pet-terapy, orto terapia, ippoterapia, onoterapia;

- servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni;

- la gestione unità mobili attrezzate ed il servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del materiale;

- servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno

di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati;

- il trasporto pazienti con o senza medico a bordo con Auto-ambulanze adeguatamente attrezzate e automezzi da e per i presidi Ospedalieri, ambulatoriali, Centri prelievo e Ambulatori anche fuori la provincia di provenienza dei materiali;

- il trasporto ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate;

Servizio di medicina del lavoro.

- la promozione e valorizzazione del Servizio Civile Volontario, organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione, il tutto previo accreditamento presso le competenti autorità;

- attività di ricerca e formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati, attività di formazione di educazione continua in medicina (ECM), formazione continua e costante per i lavoratori (fonti interprofessionali);

- il servizio di orientamento scolastico e di formazione per giovani adulti, promozione, organizzazione ed istituzione di corsi di attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinati al primo inserimento lavorativo, ai sensi della Legge 845/1978.

Corsi di formazione tesi all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo degli immigrati;

- attività di tirocini estivi di orientamento, tirocini/stage, borse lavoro, tirocini formativi e professionalizzanti, orientamento, scambi culturali, didattici e commerciali, formazione e aggiornamento per personale docente, non docente e ATA, nel rispetto della vigente normativa.

B)

Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso la gestione di di fattorie sociali, orti sociali, fattorie didattiche, fattorie urbane, fattorie dinamiche, aziende agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e villaggi turistici, a-

griturismi, strutture turistico-ricettive, gestione piscine strutture di bed end breakfast, sportive e ricreative, parchi urbani attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale, nautico e religioso, stabilimenti balneari, gestione arenili, spiagge libere, banchine con attività annesse, nonché gestione integrata di residence e complessi immobiliari, servizi di manutenzione, pulizia, custodia, attività di commercio, in tutte le forme consentite, di prodotti alimentari e artigianali proveniente prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo, commercio equo-solidale, attività di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione di eventi e di catering.

- la gestione di outsourcing di servizi di archiviazione elettronica, segreteria, front-office, gestione call center, analisi e ricerche di mercato, indagini socio-economiche.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa sociale a tal fine potrà stipulare convenzioni con i comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Essa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finanziamento e contributo disposto dalla Cee, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, sopra tutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio

dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e col pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ARTICOLO 5

(Prestito sociale)

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia.

I soci non sono in nessun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare, a maggioranza, un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari.

Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di prestito alla cooperativa possono essere trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su tali somme la compensazione.

Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di prestito.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla

nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della società, può essere subordinato, da parte degli amministratori, all'andamento economico dell'impresa sociale. In particolare:

- il rimborso può essere posticipato, rispetto alla data di scadenza contrattuale, per un periodo comunque non superiore a due anni, nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità sociale, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.

La Cooperativa può inoltre ricevere dai soci prestiti infruttiferi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Data la particolare realtà in cui opera la cooperativa e le soggettive problematiche che gravano su alcuni soci e per venire incontro ai quali la cooperativa è stata costituita, l'Organo Amministrativo, in caso di documentabili esigenze, può deliberare a favore di soci in momentanea difficoltà economica prestiti onerosi, per i quali non è necessario rendere pubbliche né le motivazioni né le forme di regetto.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

I soci si dividono in:

1. Soci cooperatori;
2. Soci sovventori.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 7

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone

fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa. I soci fruitori non partecipano all'attività della cooperativa, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali.

Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove soci, possono essere soci cooperatori anche gli enti - società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private - nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di società cooperative e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano la propria sede nel territorio nazionale italiano;

- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;

- che non esercitino imprese concorrenti con quella della cooperativa, e non siano soggette alla direzione o al controllo di altri enti o società i quali gestiscano imprese in concorrenza con la cooperativa;

- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico, per conto proprio ovvero per conto dei propri membri. In quest'ultimo caso, la verifica relativa ai requisiti soggettivi, in conformità all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico, deve essere effettuata nei confronti delle persone membre della persona giuridica socia.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a nove, i detti soci cooperatori possono essere unicamente persone fisiche. In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci cooperatori diversi dalle persone

fisiche possono essere esclusi dalla società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

La valutazione circa l'effettiva situazione di concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini della valutazione di tale situazione concorrenziale, dell'oggetto sociale, delle attività effettivamente svolte dalle imprese concorrenti, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Il socio cooperatore che, successivamente all'ammissione, intraprenda un'attività in concorrenza con la cooperativa secondo quanto sopra specificato, può essere escluso dalla società.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi della stessa.

ARTICOLO 8

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 9

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00 (cinquecento virgola zero).

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 24, numero uno, lettera b) del presente statuto.

ARTICOLO 10

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 11

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

ARTICOLO 12

(Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 30.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 50.000,01 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-

tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) Nel caso non sia indicato un termine nella domanda di ammissione, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

ARTICOLO 13

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote

ARTICOLO 14

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 15

(Cooperativa "Impresa sociale", Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio

sociale.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 16

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica e se in possesso della PEC;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di **euro 500,00 (cinquecento virgola zero)** cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente statuto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione di nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 17

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se è nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 9.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel

regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE ARTICOLO 16

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 18

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 19

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 20

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 22

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere

d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 23

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi

all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-

cisione inappellabile.

ARTICOLO 24

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 25

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 26

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero)e** dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 21;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del

valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 27

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 28

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto, fermo restando l'obbligo di osservare il procedimento di cui all'articolo 2530 C.C..

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui al presente statuto da parte del Presidente del **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)**.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci operatori, sarà del due

per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'articolo 2529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29/09/1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278

(approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono

maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo,

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 30

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di Controllo.

ARTICOLO 31

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 32

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenere u-

tile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 33

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 34

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema di alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 35

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere

menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 36

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 37

ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di tre membri.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali o lavorative nel settore della co-

operativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, tranne per i primi eletti in sede di costituzione della società; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti,

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 38

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 39

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua composizione, perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 40

ORGANO DI CONTROLLO- DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2477 DEL CODICE CIVILE

L'assemblea puo' nominare, con delibera assunta a maggioranza

assoluta, un sindaco o un revisore.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 41

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 42

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse alla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione dal versamento andrà effettuato al Ministro del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 43

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale dello Statuto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** ad istanza della parte più diligente; il **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 45

La Cooperativa sociale, ai sensi dell'articolo 111 septies disp. att. C.C., è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti in cui all'art.2519 del Codice Civile.

ARTICOLO 46

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili:

- le norme delle società a responsabilità limitata.
- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle O.n.l.u.s, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Firmato:

TAGLIALATELA Mario

PERRETTA Giuseppe

D'ANIELLO Antonio

FILIPPELLI Salvatore.

Notaio Luigi Sorgenti degli Uberti - vi è sigillo

La presente copia informatica e' conforme al suo originale cartaceo presente ai miei atti ex art. 23 d.lgs 82/2005

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A MEZZO M.U.I.